

Qué Agricultura para qué mundo rural

2013 – 2020

V FORO INTERNACIONAL DEL OBSERVATORIO DE LEGISLACIÓN AGRARIA

Dir. E. Muñiz/ E. Viera

Coord. L. Benito. Min. Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente

LUGAR DE CELEBRACIÓN. SEVILLA

Salón de actos de Caja Rural del Sur

FECHA.

23 y 24 de mayo de 2013

**Il progressivo ravvicinamento della disciplina
dell'impresa agricola a quella commerciale
nell'ordinamento italiano.**

PROF. M. CIAN

Università degli studi di Padova

Sintesi della Relazione

E' a Lorenzo Mossa, uno dei maestri del diritto commerciale del primo novecento, che si deve la messa a fuoco della nozione di **impresa** come fulcro della nostra materia¹. Va posto però subito in evidenza che lo statuto è calibrato esclusivamente sull'**impresa commerciale medio-grande**, non dunque sull'attività produttiva in generale. Al vertice dell'ordinamento, infatti, viene delineata una triplice partizione, che isola, tra le attività economiche, quelle commerciali di medio-grandi dimensioni e ad esse eminentemente destina il *corpus* normativo giuscommercialistico e in particolare il diritto dell'impresa (mentre le società sono in linea di principio aperte a tutte le attività produttive), separandovi: a) le professioni intellettuali; b) le imprese agricole; c) le piccole imprese.

Le ragioni di questa focalizzazione sono di carattere storico e affondano le loro radici nel contesto socio-economico nel quale il legislatore del 1942 era chiamato a calare la disciplina che andava coniando: le tre sottoclassi sostanzialmente sottratte al

¹ MOSSA, *I problemi fondamentali del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1926, I, 233 ss.; ID., *Per il nuovo codice di commercio*, ivi, 1928, I, 16 ss. Va osservato che Mossa scriveva sotto il vigore di un codice fondato sul sistema oggettivo; ma, nella sua concezione, la nozione di atto di commercio era funzionale alla regolamentazione dell'impresa, mentre gli atti isolati, non coordinati in attività, sarebbero stati da considerare ai margini del diritto commerciale. E sull'impresa come centro nevralgico della materia v. poi, fra i molti, FERRI, voce *Diritto commerciale*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 921, spec. 925 s.; LIBONATI, *La categoria del diritto commerciale*, in *Riv. soc.*, 2002, 20 s.; BUONOCORE, *Presentazione*, *Tr. Buonocore*, I, 2001, 22 ss.

diritto commerciale rappresentavano infatti, all'epoca, attività che, per la loro natura o la loro dimensione, non sollecitavano le istanze di protezione del mercato (del mercato del credito, della concorrenza ecc.) con la stessa intensità con cui queste venivano sollecitate dalle imprese commerciali medio-grandi; erano, in altre parole, iniziative economiche il cui svolgimento poteva restare adeguatamente soggetto, in linea di massima, alla disciplina civilistica comune.

I tempi tuttavia mutano repentinamente e i decenni seguiti all'emanazione del codice civile hanno inciso in profondità sullo scenario del 1942: l'agricoltura si è in certi casi affrancata dalla proprietà terriera (basta pensare alle coltivazioni in serra o agli allevamenti in batteria) e ha assunto dimensioni industriali, la professione intellettuale presenta talvolta una complessità notevole (vi sono studi con sedi delocalizzate in molte città, personale tecnico numerosissimo, una strumentazione raffinata e costosa). Insomma, le attività un tempo "minori" vanno accostandosi potenzialmente sempre più all'impresa commerciale, nelle dimensioni e nel modo del loro svolgimento, così da sollecitare le esigenze di tutela del mercato in misura equivalente ad essa: si rivolgono al sistema creditizio e attingono a capitali esterni per finanziarsi, si pongono tra loro in una dialettica di forte concorrenzialità che muove interessi economici rilevanti (si pensi al valore milionario che hanno certe denominazioni d'origine per i prodotti agricoli, come "Parmigiano"), si dotano di apparati produttivi considerevoli, instaurano con la clientela rapporti standardizzati e spersonalizzati, di tenore analogo a quelli tipici della contrattazione imprenditoriale di massa.

L'ordinamento non rimane insensibile al mutare del quadro socioeconomico. Si fa dunque strada sempre più significativamente una *tendenza all'allargamento dell'ambito di applicazione del diritto dell'impresa*, alla progressiva attrazione delle imprese agricole e delle professioni intellettuali sotto la disciplina dell'impresa commerciale, a causa di quella che si potrebbe definire la "*commercializzazione*", nei fatti, *di queste attività*. E' una tendenza in divenire, beninteso, talvolta restia a tradursi in una piena equiparazione normativa, una tendenza che ad oggi presenta un grado non troppo elevato di concretizzazione, sia per la tradizionale, non immediata reattività del legislatore, sia per le resistenze politiche e corporative a rinunciare ai privilegi e all'identità del proprio ruolo professionale. Ma è, questa tendenza, uno dei *fils rouges* del moderno diritto commerciale, la prospettiva da cui non si può prescindere ormai di guardare al diritto dell'impresa.

Pur compresa nella nozione generale di impresa, anche l'attività agricola, come si è detto, resta distinta da quella commerciale e sottratta al nucleo fondamentale del relativo statuto. Storicamente, il diritto commerciale nacque come disciplina del commercio, contrapposta al diritto della società curtense, del *cives* e della proprietà fondiaria. **Commercio** (e industria, a mano a mano che la produzione si trasformava da fenomeno artigianale, qual era ancora nell'età comunale, in fenomeno di più larga scala, a dimensione industriale e di massa) e **agricoltura** erano e rimasero sempre divisi sia dal punto di vista sociale (il primo animato dalla borghesia, il secondo sotto il vessillo nobiliare e dei proprietari terrieri), sia

da quello regolamentare, oggetto dello *ius mercatorum* l'uno, ricondotto nell'alveo dello *ius civile* l'altra.

Questa contrapposizione era evidente anche nel Codice di commercio del 1882, che trascurava del tutto l'attività agricola, e agitò la dottrina dei primi del '900, quando nella controversa ipotesi di un'unificazione dei codici si vide il mezzo per la fusione, sotto il profilo del trattamento giuridico, dei due grandi motori dell'economia nazionale². Il legislatore del 1942 scelse una soluzione di compromesso, fortemente sbilanciata, peraltro, in ossequio alla tradizione. Al vertice del sistema veniva sì introdotta la figura generale dell'imprenditore, con la comprensione al suo interno di quello agricolo [*il testo originario dell'art. 2135 stabiliva: «I. È imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. II. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura»*], ma al relativo statuto non veniva assegnato un ruolo altrettanto centrale: è vero che, alla base, stava l'idea che, attraverso questa generalizzazione, ogni attività economica dovesse restare assoggettata all'ordinamento corporativo dell'epoca [*si v. gli artt.: 2084 «I. La legge determina le categorie d'impresе il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. II. Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative». Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento*

² ASQUINI, *Codice di commercio, codice dei commercianti o codice unico di diritto privato?*, in *Riv. dir. comm.*, 1927, I, 507 ss.

corporativo; 2085 «I. Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative (1). II. La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle». (1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo; 2086 «I. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori»; 2087 «I. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»; 2088-2093: «(1) Articoli da ritenersi abrogati a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta dal r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721 e delle organizzazioni sindacali fasciste ad opera del d.lgs.lt. 23 novembre 1944, n. 369»], ma il cuore della disciplina commercialistica (dalla pubblicità nel registro delle imprese alla contabilità d'impresa e al fallimento) pulsava soltanto per l'imprenditore commerciale non piccolo, la pregnanza del cui statuto superava di gran lunga quella dello statuto generale, circoscritto, fondamentalmente, alla disciplina sulla concorrenza sleale e, in parte, sulla circolazione dell'azienda. Al punto che, scomparso quasi subito (nel 1943) il sistema corporativo, vi fu nei decenni successivi, a fronte di chi difese comunque il portato della categoria generale, chi attribuì per contro alla nozione di imprenditore agricolo (e di piccolo imprenditore commerciale) un valore sostanzialmente negativo, di sottrazione della relativa

attività al diritto commerciale e di riconduzione sotto l'egida del diritto civile³.

Si trattava di una scelta, ancora nel 1942, comprensibile: la coltivazione della terra, così legata al lavoro dell'uomo e ai destini del clima, aveva caratteristiche ontologicamente diverse dall'attività industriale e mercantile. Come si è detto, i decenni successivi hanno in parte mutato questo scenario e testimone attento ne è stato lo stesso legislatore, che nel 2001 ha introdotto una nuova, più moderna nozione di imprenditore agricolo, sganciandone l'attività dalla necessità del radicamento nell'elemento naturale – la terra – che dagli albori dell'età dell'uomo ne costituiva il fattore essenziale [*l'art. 2135 (supra) è stato sostituito dall'art. 1¹ del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 con il seguente testo: «I. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. II. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. III. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla*

³ Cfr. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*³, Milano, 1962, 129 ss.; G. CIAN, *Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei codici*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, I, 523 spec. 545.

fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge». Si v. anche l'art. 1² d.lgs. n. 228, cit.: «Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico»]. In questo scenario, la distinzione tra imprenditore commerciale e agricolo ha finito per perdere parte delle sue ragioni fondanti; essa permane tuttora, e tuttora con un impatto notevolissimo sul rispettivo trattamento giuridico; ma una tendenza a spostare i confini delle categorie si avverte anche qui, con l'estensione, ad esempio, dei principi che presidiano l'informazione al mercato anche all'imprenditore agricolo: il quale è oggi tenuto ad iscriversi non meno di quello commerciale nel registro delle imprese, e con identiche conseguenze⁴ [art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 secondo cui «l'iscrizione degli imprenditori

⁴ Per la verità non si può dire che queste tendenze legislative procedano con grande rispetto della logica e del quadro sistematico di riferimento: nell'equiparare gli effetti dell'iscrizione dell'imprenditore agricolo all'iscrizione di quello commerciale, la riforma del 2001 ha trascurato il fatto che, per quest'ultimo, gli effetti sono diversi a seconda delle dimensioni della sua attività (piccolo imprenditore; imprenditore medio-grande), cosicché oggi, paradossalmente, l'iscrizione del piccolo imprenditore agricolo (il coltivatore diretto del fondo) produce, a differenza del piccolo commerciante, gli stessi effetti dell'iscrizione della grande impresa industriale. Ma il legislatore negli anni recenti sembra costantemente sfidare l'interprete, sensibile non solo per ragioni estetiche alla geometria del sistema, a scrutare nell'arcana logica dei suoi interventi.

agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile»; si v. anche l'art. 2 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558: «I. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 dello stesso codice, gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale. (Comma così modificato dall'articolo 34-septies, comma 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 179). II. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1. III. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, società semplice e artigiano nonché di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti»]. E anche l'ordinamento delle crisi d'impresa comincia ad allargare il proprio raggio d'azione, non ancora assoggettando al fallimento professionisti diversi dall'imprenditore commerciale, ma estendendo istituti tipici della gestione delle crisi anche a soggetti non fallibili, sintomo della percezione che le esigenze di protezione del mercato e del credito trascendono ormai i

confini dell'impresa commerciale [Si v. la L. 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento" (GU n.24 del 30-1-2012) di cui si riporta l'art. 6¹: «al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili (a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo), è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi (disciplinata dalla presente sezione). Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8» il procedimento è regolato dai successivi artt. 7-20. Si v. inoltre il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 il cui art. 23 co. 43 stabilisce «In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis (accordi di ristrutturazione dei debiti nda) e 182-ter (transazione fiscale nda) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni»].